

26.1.2021 n. 5794



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr.ssa Angela Maria Fedelino
Consigliere dr.ssa Barbara Bilosi
Consigliere dr.ssa Nadia Garrapa

all'esito dell'udienza in data 18.5.2023, su relazione del cons. dr.ssa Nadia Garrapa, sentite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

- - **OMISSIS** -
- difeso di fiducia dall'Avvocato Cecilia Turco del foro di Pistoia;

- - **OMISSIS** -
- difeso di fiducia dall'avvocato Andrea Niccolai del foro di Pistoia;

- - **OMISSIS** -;
- difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Castelli del Foro di Montecatini Terme;

IMPUTATI

Come da allegata imputazione

APPELLANTE

avverso la sentenza n. 1140/2018 R. Sent. del Tribunale di PISTOIA del 13.11.2018;

RESPONSABILE CIVILE – OMISSIS -
(avv. Enrico Panelli - Assente).

N° _____ Reg.Sent

N° / Reg.Gen. App

N° / N.R.

SENTENZA

In data _____

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata, riconoscendo tuttavia le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena.

- OMISSIS - : la difesa si riporta all'atto di appello
- OMISSIS - : la difesa si riporta all'atto di appello
- OMISSIS - : la difesa si riporta all'atto di appello

- OMISSIS (Avv. Enrico Panelli - assente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Pistoia, all'esito di dibattimento, ha dichiarato gli imputati responsabili del reato loro ascritto, condannandoli alla pena di anni tre di reclusione ciascuno nonché al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile, rimettendo le parti di fronte al giudice civile per la liquidazione integrale; condannava altresì gli imputati, in solido con il responsabile civile, al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, della somma di euro 100.000,00 in favore della parte civile - OMISSIS - in proprio; della somma di euro 100.000,00 in favore della parte civile - OMISSIS - , costituita quale genitore di - OMISSIS - ; della somma di euro 100.000,00 in favore della parte civile - OMISSIS - .

In particolare il fatto di reato è stato ricostruito nella sentenza impugnata nei seguenti termini.

In data 13 settembre 2011 si verificava un infortunio mortale presso la piattaforma Maciste, nell'area degli impianti del termovalorizzatore di Montale.

All'epoca dei fatti la gestione dell'impianto era affidata alla società Ladurner Spa; la proprietà di tutti gli immobili, compresa la cosiddetta area Maciste, era della Cis S.p.a. mentre la C.I.S. S.r.l. aveva la gestione dei servizi (raccolta rifiuti, automezzi, territorio).

In particolare l'area Maciste era una zona dove avveniva il conferimento dei rifiuti, all'interno della quale vi era un edificio nel quale si svolgevano lavorazioni e riguardo al quale, da tempo, erano stati segnalati fenomeni di infiltrazione di acqua.

L'infortunio aveva coinvolto il lavoratore - OMISSIS - , che al momento dei fatti risultava titolare dell'impresa individuale "- OMISSIS - " e come tale operava presso il cantiere mobile, realizzato per la ristrutturazione dell'impianto di termo - distruzione, in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato con la società Ladurner S.p.a., specializzata nella realizzazione di impianti ambientali, a sua volta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione per conto di CIS S.p.a.

In considerazione delle infiltrazioni nell'area dove si svolgevano le attività dei lavoratori, l'imputato - OMISSIS - - dipendente della Cis S.r.l. ed assegnato al servizio di programmazione e gestione - aveva dato incarico a - OMISSIS - Salvatore di occuparsi quanto meno di un preventivo in relazione al lavoro da svolgere.

Quanto all'infortunio, nessuno aveva visto il momento in cui il - OMISSIS - era precipitato ma dall'istruttoria svolta era emerso che egli era salito sulla sommità del fabbricato essendo stata rinvenuta l'impronta delle scarpe. Inoltre la vittima si trovava in quel punto per prendere delle misure, operazione direttamente collegata all'esame del problema delle infiltrazioni ed alla misurazione delle dimensioni, in vista della sostituzione di parte della copertura.

Il Giudice di prime cure, in particolare, riteneva che, diversamente dalla narrativa del capo di imputazione, la vittima, una volta giunta sulla copertura del fabbricato utilizzando il ponteggio (e che, secondo quanto riferito dal collega Trasca, era salita "sul cemento" ma non "sulla lastra"), nello sporgersi per misurare la lastra, vi si fosse appoggiata, determinandole la rottura con il peso del proprio corpo.

Dall'istruttoria svolta era altresì emerso che la vittima aveva una cintura di sicurezza adatta per i lavori "in trattenuta" ma non aveva un'imbracatura per i lavori in altezza; inoltre la cintura poteva essere anche agganciata al ponteggio "ma non era idonea perché in caso di caduta avrebbe spezzato il tronco in due. Dato che non c'era un parapetto ad altezza un metro, per stare in posizione ed osservare la copertura dell'immobile occorreva una imbracatura con cordino di trattenuta" (cfr. pag. 3 della sentenza).

Il Tribunale riteneva quindi provato che il comportamento del - OMISSIS - fosse strettamente connesso alla problematica segnalata ed al rimedio da approntare, tanto bastando per escluderne l'abnormità ed eccentricità.

Svolte tali premesse, riteneva altresì provata la responsabilità degli imputati e, in particolare, dell'imputato - OMISSIS - il quale di fatto aveva esercitato i poteri direttivi di cui all'articolo 299 T.U. 81/2008, dapprima anticipando a - OMISSIS - la necessità dei lavori per poi confermarli l'incarico, dandogli infine il via libera il giorno precedente all'infortunio mortale.

Parimenti riteneva provata la penale responsabilità di - OMISSIS - , quale dirigente dell'area territoriale della ditta CIS S.r.l. rinvenendo profili di colpa generica, connessi a tale ruolo, nonché un profilo di colpa specifica per avere omesso di vigilare sulle attività di manutenzione edile che venivano eseguite alla copertura della piattaforma Maciste e, in particolare, omettendo di appurare "i motivi della presenza e lavorazioni" svolte dalla ditta del - OMISSIS - .

Infine era ritenuta provata la penale responsabilità di - OMISSIS - , quale direttore generale della Cis S.r.l., sia con riferimento al profilo di colpa generica nonché a quello di colpa specifica consistente nell'aver omesso di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti sulle misure di prevenzione e emergenza da adottare in relazione ai lavori da eseguire considerato che gli erano state delegate le funzioni attinenti la sicurezza sul lavoro, con poteri di spesa.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello i difensori degli imputati per i seguenti motivi.

- OMISSIS -

- 1) Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza evidenziando che il giudice di prime cure era pervenuto ad un giudizio di responsabilità penale senza tenere in considerazione il reale svolgimento dei fatti. In particolare il Tribunale aveva omesso di considerare la preparazione e la formazione di - OMISSIS - ; il tipo di intervento che quest'ultimo ed il Trasca dovevano effettuare quel giorno; la conoscenza, da parte del lavoratore, della pericolosità della situazione e della mancanza sulla copertura di misure di sicurezza; il mancato utilizzo dell'imbracatura e lo sganciamento anche della cintura di sicurezza per effettuare le fatali misurazioni. In particolare la difesa evidenziava come dovesse ritenersi abnorme ed eccentrico il comportamento del lavoratore, tale da interrompere il nesso di causalità.
- 2) Con il secondo motivo la difesa censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il lavoro di copertura come di ordinaria amministrazione dovendo essere invece reputato di straordinaria amministrazione e dunque di esclusiva competenza della Cis S.p.a. che, infatti, si era occupata dell'esecuzione di tali lavori, come risultante dalla documentazione prodotta all'udienza del 24 maggio 2018, con la conseguenza che il sistema di gestione per la qualità di Cis S.r.l. nulla doveva prevedere in merito agli interventi di manutenzione straordinaria alla piattaforma Maciste e nessuna negligenza poteva essere riconosciuta in capo al Geometra - OMISSIS - . Inoltre nessuno aveva avvertito l'imputato che quella mattina qualcuno stava montando sul ponteggio presso la piattaforma Maciste, ponteggio che dista ben 50/60 metri dal suo ufficio ed è posizionato sulla facciata opposta allo stesso.
- 3) Con il terzo motivo viene censurata la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio reputato eccessivo nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

- OMISSIS -

- 1) Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia di condanna per insussistenza della colpa specifica ex articolo 26, comma 1, lettera B) in quanto la norma richiamata presuppone un contratto (di appalto, di opera o di somministrazione) tra le parti che non ricorreva nel caso di specie. La difesa evidenzia altresì che l'imputato, al momento dell'infortunio, non era titolare di alcuna delega in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul lavoro atteso che il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cis Srl, dopo la decadenza di Angelo Fazio, intervenuta nel febbraio del 2011, aveva conferito una nuova delega all'odierno appellante soltanto con procura speciale del 25 settembre 2014. In ogni caso l'istruttoria svolta aveva evidenziato come la situazione di rischio relativa al tetto fosse ben nota al - OMISSIS - . La difesa si sofferma altresì sulla insussistenza della colpa generica atteso che, in primo luogo, era errato il convincimento che i lavori da eseguirsi presso l'area Maciste costituissero attività di manutenzione ordinaria. In ogni caso laddove poi si fosse trattato comunque di lavori di manutenzione

ordinaria, all'epoca dei fatti vigeva una procedura per la gestione delle attività di manutenzione in base alla quale, a fronte della segnalazione del preposto al dirigente e poi al direttore generale, si svolgeva un sopralluogo funzionale alla valutazione di un progetto dei lavori da eseguire e di un preventivo da sottoporre successivamente al vaglio del Consiglio di Amministrazione. Nella specie si trattava soltanto di redigere un preventivo che non richiedeva autorizzazione dell'organo di gestione. Né poteva configurarsi in capo all'imputato il diverso profilo colposo connesso alla mancata sorveglianza sulla condotta di - OMISSIS - atteso che l'infortunio non era addebitabile all'assunta carenza organizzativa di Cis S.r.l. ma semmai alle modalità concrete di svolgimento dell'attività posta in essere dal lavoratore il cui controllo fuoriusciva dall'ambito di vigilanza del dirigente e rientrava in quello del preposto. In particolare l'odierno appellante aveva svolto le proprie funzioni facendo legittimo affidamento sul rispetto dei suddetti obblighi gravanti sulle figure a lui gerarchicamente subordinate, in particolare quella del preposto e, prima ancora, quello del dirigente dell'area territoriale - OMISSIS - . Peraltro il - OMISSIS - era conosciuto all'azienda ed era noto per la sua competenza ed esperienza per il tipo di attività che svolgeva. In ogni caso la condotta abnorme del lavoratore aveva interrotto il nesso di causalità.

- 2) Con il secondo motivo di gravame la difesa contesta l'erronea quantificazione della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e infine chiede che venga concessa la sospensione condizionale della pena.

- OMISSIS -

- 1) Con il primo motivo di gravame la difesa chiede l'assoluzione dell'imputato evidenziando che al momento del fatto non aveva alcuna carica formale e, di conseguenza, nessun obbligo e nessuna responsabilità, non solo con riferimento al termovalorizzatore ma neppure riguardo alla piattaforma Maciste. Quanto all'esercizio di fatto dei poteri di cui all'art. 299 T.U. 81/2008, la difesa contesta che: sia provato che l'imputato abbia chiesto il preventivo al - OMISSIS - ; il mero preventivo comportasse l'affidamento di un lavoro; il ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 299 Testo Unico n. 81/2008 in quanto non era comunque provato che l'odierno appellante avesse chiesto il preventivo, non vi era stato comunque l'affidamento di alcun lavoro, in ogni caso la richiesta del preventivo, qualora vi fosse stata, sarebbe stato l'unico atto compiuto dal - OMISSIS - in relazione alla piattaforma Maciste, difettando, dunque, i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l'esercizio continuativo della funzione che lo stesso Tribunale richiamava per l'integrazione della fattispecie ex art. 299.

- 2) Con il secondo motivo di gravame la difesa, premesso che il Tribunale neppure aveva motivato sulla sussistenza della colpa specifica, evidenzia che, comunque, la contestazione era errata atteso che l'art. 26 presuppone un contratto tra le parti, pacificamente non esistente nel caso di specie. In ogni caso la norma fa riferimento ai rischi specifici propri dell'attività del committente, non potendosi pretendere da quest'ultimo la conoscenza tecnica dei rischi concernenti l'attività dell'impresa che segue il lavoro. Esclusa quindi l'applicabilità del menzionato art. 26 restava da valutare se si potesse configurare una responsabilità a titolo di colpa generica, ritenuta sussistente dal Tribunale ed individuata nella *"trascuratezza delle corrette modalità di conferimento dell'incarico al - OMISSIS - , e connessa condotta imprudente nell'indirizzarlo a quell'attività in assenza di qualsiasi precisa istruzione e informazione"*. Evidenzia quindi che nemmeno la colpa generica sussisteva in quanto l'imputato non aveva conferito alcun incarico e, in ogni caso, si sarebbe trattato di un profilo colposo non causalmente collegato all'evento. Né era ipotizzabile una possibile e diversa colpa generica del committente una volta esclusa la colpa specifica nonché la colpa generica, così come configurata dal Tribunale in quanto l'odierno appellante non era committente, non vi era stato un contratto, non vi era stato un ruolo attivo nella predisposizione del ponteggio o nelle condotte successive del lavoratore funzionali alla redazione del preventivo, né vi era stata ingerenza alcuna. Infine non ricorreva nemmeno alcun profilo di responsabilità con riferimento all'omessa informazione, non trattata dal giudice, atteso che il lavoratore, oltre ad essere a conoscenza del pericolo, era operaio esperto e correttamente attrezzato rispetto proprio a tale tipologia di lavori e, dunque, rappresentava una scelta assolutamente idonea per lo svolgimento dell'incombente.
- 3) Con il terzo motivo la difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste in ragione dell'interruzione del nesso causale per la condotta abnorme e certamente autonoma tenuta dal lavoratore.
- 4) Con l'ultimo motivo la difesa censura il trattamento sanzionatorio, chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Gli appelli sono fondati nei termini che seguono.

Devono essere quindi esaminati in modo congiunto i gravami degli imputati in relazione all'interruzione del nesso di causalità cagionato dalla condotta abnorme del lavoratore.

Ai fini della disamina di tale motivo di gravame deve essere ricostruita la dinamica del sinistro sulla quale non ci sono specifiche censure delle difese dovendosi ritenere che l'istruttoria svolta

abbia consentito di accertare dei punti incontrovertibili (fermi i rilievi invece riguardanti l'an dell'incarico e la sua natura).

Il - OMISIS - che secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure aveva ricevuto l'incarico di preparare "*quantomeno*" un preventivo per la riparazione dell'edificio che si trovava nella c.d. "Area Maciste" - aveva approntato a tal fine, unitamente ai suoi collaboratori, un ponteggio per poter verificare le condizioni della copertura.

Era quindi salito sulla sommità del fabbricato e, in particolare, secondo quanto riferito dal collega Trasca, era salito in piedi "*sul cemento*" ma non "*sulla lastra*", posizione dalla quale aveva notato che "*diverse*" lastre erano rotte; il Trasca, quindi, su richiesta del - OMISIS - , era sceso a prendere il necessario per effettuare delle misurazioni, sentendo improvvisamente un rumore.

Nessuno aveva visto come quest'ultimo fosse caduto ma, secondo la ricostruzione del Tribunale, nello sporgersi per misurare la lastra, vi si era appoggiato, determinandone la rottura con il peso del proprio corpo e la conseguente caduta che ne aveva cagionato il decesso.

Il teste Bolognini dell'USL ha riferito di avere trovato "*delle impronte sulla gronda del cornicione del fabbricato e, poi, subito sotto la prima lastra che si incontrava era sfondata*", ritenendo quindi che si fosse rotta nel momento in cui il - OMISIS - vi aveva camminato sopra.

A prescindere dalla circostanza di come si sia effettivamente rotta la lastra (essendo comunque incontroverso che essa abbia ceduto sotto il peso del corpo del - OMISIS -) è pacifico che, quanto ai presidi di sicurezza indossati, egli fosse dotato di una cintura di sicurezza adatta per i lavori "*in trattenuta*" (che in caso di caduta dall'alto risultava pericolosa in quanto avrebbe potuto cagionare delle lesioni, come riferito dal tecnico USL) ma non avesse una imbracatura per i lavori in altezza, dispositivo che sarebbe stato invece idoneo a preservarlo dal rischio di caduta.

In particolare il teste ha precisato che la cintura con il cordino di cui era munito il - OMISIS - aveva costituito valido presidio di sicurezza sino a quanto egli era rimasto sul ponteggio.

Diversamente dal - OMISIS - , il collega Trasca era munito di una imbracatura idonea a consentire di eseguire in sicurezza l'accesso alla copertura del fabbricato in quanto volta a prevenire il rischio di caduta dall'alto.

Inoltre il Trasca ed il - OMISIS - erano dotati di tutti gli altri presidi di sicurezza quali le scarpe antinfortunistiche, i guanti e l'elmetto.

Ciò premesso, come evidenziato dalle difese, è necessario soffermarsi sulla deposizione del Trasca che ha ricostruito con precisione gli ultimi momenti prima che il - OMISIS - cadesse, evidenziando come quest'ultimo abbia deciso di salire sulla sommità del fabbricato nonostante non avesse l'imbracatura idonea della quale disponeva invece il Trasca il quale si era offerto, proprio per tale ragione, di salirvi in condizioni di assoluta sicurezza, proposta rifiutata dal - OMISIS - il quale si era, invece, sganciato la cintura, decidendo salire da solo e dando

disposizioni al collaboratore di scendere dal ponteggio per prendere il materiale necessario per eseguire le misurazioni (cfr. pagine 51 e 64 delle trascrizioni dell'udienza del 23.10.2017 - teste Trasca: "... Siamo saliti. Sono salito prima io e poi siccome la normativa dice di stare legato con la cintura al piano di sotto, è venuto anche Salvatore, aveva la cintura ma non legata... È arrivato su e gli ho detto: aspetta, prima sganciarmi che devo andare sopra il tetto a fare queste misure. Dice: no non c'è bisogno vado io è meglio... Ha montato sopra in piedi, ha guardato e mi ha detto: qua sono diverse rotte... Si quando siamo arrivati lassù, è salito lui... Sì, si era visto che era messo male - riferito al tetto -... lo ero agganciato e ho detto: sganciarmi che vado su io e mi agganci poi al piano di sopra. Ha detto: no, vado io non ti preoccupare. Ci vado io. - Avvocato Niccolai: perché non ha preso l'imbracatura? Teste Trasca: non lo so. Non mi ha sganciato la mia, non mi ha lasciato a me andare su. Per andare su io ho detto: tu mi sganci e mi agganci al piano di sopra così potevo fare altri metro e mezzo e potevo salire più su. - Avvocato Niccolai: questa cintura di ritenuta che lui aveva dove l'aveva agganciata, lei l'ha visto? - Teste Trasca: non aveva da dove agganciarla, nemmeno dal ponte perché il cinturino era di 1 metro aveva... Gli serviva a nulla perché non potevi agganciarti. Si agganciava al ponte ma era troppo corto. Non arrivava al ponte...").

Deve poi evidenziarsi come l'istruttoria svolta abbia senza dubbio evidenziato come il - OMISSIS - fosse un lavoratore attento ed esposto, titolare di una ditta individuale che operava da anni nel settore (ed aveva già svolto lavori analoghi ed anche "importanti", partecipando altresì all'appalto per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola), oltre ad avere anche una formazione specifica riguardo all'utilizzo ed al montaggio dei ponteggi (cfr. deposizioni Trasca e Lia).

Egli era altresì dotato, quale titolare della propria ditta, dei necessari presidi di sicurezza per svolgere lavori che implicassero il pericolo di caduta dall'alto, tanto che li aveva indossato il suo collaboratore Trasca che in ragione di ciò si era offerto di salire sul tetto.

La circostanza, poi, che il - OMISSIS - fosse particolarmente attento alla sicurezza sul lavoro e che fosse dotato di tutte le attrezzature necessarie e più moderne, è stato confermato anche dal teste Lia che ne aveva contezza diretta in quanto, quale perito aziendale, seguiva direttamente l'attività del marito e la sua ditta individuale.

A ciò si aggiunge come il - OMISSIS - fosse perfettamente edotto delle condizioni del tetto e, segnatamente, dello stato di scarsa manutenzione, della circostanza che sulle lastre di fibrocemento non si potesse camminare e che sul tetto non vi fossero le linee vita, tanto che egli stesso si era offerto di preparare un preventivo per apporre nonché aveva discusso, insieme al Trasca, dell'adozione di ulteriori presidi di sicurezza ai fini dell'esecuzione dei lavori, manifestando, anche prima dell'infortunio, le proprie perplessità alla moglie relative allo stato di manutenzione della copertura del fabbricato (cfr. deposizioni Trasca e Lia).

Il - OMISSIS - inoltre ben conosceva lo stato dei luoghi in quanto la ditta della quale era titolare svolgeva lavori, quale subappaltatrice della società Ladurner, presso il cantiere mobile realizzato per la ristrutturazione dell'impianto di termo-distruzione, area attigua a quella dove si trovava la piattaforma Maciste.

Così ricostruita la sequenza che ha condotto al decesso del - OMISSIS - nonché la formazione e le conoscenze di cui egli era dotato, integrando in parte la motivazione del primo Giudice, la sentenza impugnata non è condivisibile laddove esclude che il comportamento incauto del lavoratore non possa essere reputato quale fattore interruttivo del nesso di causalità.

Al riguardo si deve rilevare che la giurisprudenza ha evidenziato come la condotta abnorme non necessariamente deve escludersi laddove il lavoratore operi nell'ambito delle proprie funzioni ed essa sia di per sé prevedibile.

Infatti, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore (situazione già di per sé improntata a maggiore rigore rispetto a quella del - OMISSIS - , titolare di una propria ditta individuale e, dunque,) possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7012 del 23/11/2022 Ud. - dep. 20/02/2023: in applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l'accertamento dell'abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l'intenzione di rispettarla; cfr. in tal senso, tra le numerose, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PM in proc. Musso, Rv. 275017; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa ed altri, Rv. 26960).

Nella specie il - OMISSIS - , consapevole delle condizioni del manto di copertura del fabbricato e dei presidi di sicurezza di cui si sarebbe dovuto avvalere (e dei quali era comunque dotato) per prevenire il rischio di caduta dall'alto, ha deliberatamente scelto di salire sulla sommità del fabbricato senza l'indispensabile imbracatura e sganciando anche la cintura di cui era munito (e che gli consentiva quantomeno di stazionare in sicurezza sul ponteggio), dando disposizioni al collaboratore, che era munito di imbracatura, di non salire sulla copertura, nonostante quest'ultimo si fosse offerto nella consapevolezza di potere eseguire l'incombente in condizioni di assoluta sicurezza.

Di conseguenza il - OMISSIS - , tenendo incautamente la condotta di cui sopra ed esponendosi volontariamente ad un pericolo ben noto, diede luogo ad un rischio eccentrico rispetto a quello che i garanti erano chiamati a governare, relativo alla propria attività e specifico rispetto al rischio di caduta, tale da costituire un fattore interruttivo del nesso di causalità.

Si deve di conseguenza pervenire all'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Tale pronuncia assorbe gli ulteriori motivi di gravame.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza n. 1140/2018 del Tribunale di PISTOIA del 13.11.2018, appellata nell'interesse degli imputati - **OMISSIS** - , - **OMISSIS** - e - **OMISSIS** - , li assolve dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 18.5.2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott.ssa Nadia Garrapa)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Angela Maria Fedelino)